

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4064

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ABATE e LANDI

*Presentata l'11 maggio 1967*

**Estensione dell'articolo 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376, concernente ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato, agli operai statali inquadrati in ruolo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, prescrive che gli operai nominati in ruolo dal 1° luglio 1956 in poi possono riscattare il servizio prestato, quale operaio temporaneo od incaricato provvisorio, alle stesse condizioni e modalità stabilite per gli impiegati civili.

Il riscatto assorbe la posizione assicurativa esistente presso l'INPS per il periodo di servizio riscattato e, quindi, all'atto del collocamento in pensione l'operaio potrà liquidare solo la pensione a carico dello Stato.

A norma del secondo comma dell'articolo 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376, tale assorbimento non si verifica quando, al momento del passaggio in ruolo, l'operaio abbia compiuto il 60° anno di età per gli uomini ed il 55° se donne e l'INPS abbia provveduto alla liquidazione della pensione di vecchiaia od invalidità. In circostanze del genere la pensione dell'INPS è cumulabile con quella che lo Stato corrisponderà all'atto del collocamento a riposo.

La vigente legislazione, quindi, crea una differenziazione di trattamento di quiescenza sensibile, che non trova alcuna giustificazione, né morale, né giuridica in considerazione che il cumulo di pensione è consentito solo per motivi del tutto casuale: il passaggio in ruolo dopo aver liquidato la pensione di vecchiaia od invalidità.

Le situazioni di privilegio provocate dalle citate norme positive hanno creato serio malcontento nelle categorie interessate, che non possono subire supinamente un atto discriminatorio che incide sensibilmente sulla modesta economia di operai pensionati. Ed infatti pervengono giornalmente caldi ed accorati appelli, specie da parte di coloro che sono prossimi al pensionamento, per sensibilizzare i rappresentanti del popolo in Parlamento e promuovere, quindi, l'abrogazione della norma concernente l'annullamento della posizione assicurativa dell'INPS.

Esaminando con obiettività il caso denunciato, non riesce difficile rendersi conto della grave sperequazione creata dal legislatore col secondo comma dell'articolo 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376, nell'attuale formulazione per cui si impone un'azione riparatrice che contribuirà a compiere un atto di giustizia sociale, riporterà in tante famiglie quella serenità oggi turbata dalle tristi previsioni di una difficile vecchiaia e rafforzerà la fiducia nell'istituto parlamentare, titolare della funzione legislativa ed organo rappresentativo della volontà popolare, che si manifesta appunto attraverso l'eco in Parlamento delle ansie e delle aspirazioni della base elettorale.

Il problema interessa un larghissimo numero di operai alle dipendenze dello Stato, nominati in ruolo in applicazione della legge 5 marzo 1961, n. 90, e le loro calde esorta-

zioni, in uno con la personale convinzione sulla bontà della tesi dibattuta, hanno maturato l'idea di sottoporre all'esame del Parlamento l'unità proposta di legge che si prefigge di modificare il secondo comma dell'articolo 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376, in modo che le categorie interessate, pur riscattando i servizi prestati fuori ruolo, mantengono ferma la posizione assicurativa con l'INPS.

La presente proposta non dovrebbe incontrare ostacoli di carattere finanziario in quanto:

1) lo Stato non deve provvedere a copertura di spese, avendo già gli interessati pagato all'INPS i contributi assicurativi;

2) non possono opporvisi problemi di carattere costituzionale, avendo la Corte già esa-

minato casi analoghi e dichiarato che gli assicurati maturano il diritto alla pensione in quanto titolari di una posizione assicurativa, indipendentemente dai limiti di età;

3) col provvedimento in esame spetta all'operaio che riscatta il servizio fuori ruolo corrispondere al tesoro il 6 per cento sull'80 per cento dello stipendio, perdendo, in conseguenza, l'indennità di buona uscita di circa due milioni.

Onorevoli colleghi! Il problema sottoposto alla vostra attenzione e considerazione merita essere ponderato ed esaminato con largo spirito di socialità perché si prefigge appunto di venire incontro ad una categoria di modesti, ma laboriosi lavoratori che operano in silenzio al servizio dello Stato e sperano solo nella nostra benevola considerazione e comprensione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376, si applica a tutti gli operai statali che saranno inquadrati in ruolo fino all'entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dai limiti di età e dal mancato diritto al conseguimento della liquidazione della pensione di invalidità o vecchiaia.

Gli interessati possono chiedere all'INPS l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi assicurativi ancorché trovansi nelle condizioni prescritte dalla legge.

La presente legge si applica anche agli operai collocati in pensione dal 1° gennaio 1967.